

ORIGINALE

ORDINANZA

n. 34 del 07/04/2020

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO
SETTIMANALE - SETTORE ALIMENTARE, PRODOTTI PER
L'AGRICOLTURA, FIORI E PIANTE CON LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI**

IL SINDACO

Premesso che sono stati adottati una serie di Decreti di urgenza da parte del Governo Italiano e che anche la Regione Toscana ha emesso i propri provvedimenti contingibili ed urgenti che completano il quadro delle disposizioni a livello sovra comunale per garantire il contenimento della diffusione dell'epidemia da CORONAVIRUS;

Considerato che con precedente ordinanza sindacale del Comune di Chianciano Terme n. 32 del 14.03.2020, in via precauzionale era stata disposta la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale limitatamente al settore alimentare in quanto, per gli altri settori, era già stata prevista obbligatoriamente la chiusura già dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020 (art. 1 comma 1) ;

Rilevato che nei controlli effettuati presso gli esercizi che vendono prodotti alimentari nel territorio del Comune di Chianciano Terme, è emersa una forte affluenza in orario di vendita e che ciò produce affollamenti all'esterno delle strutture, nonostante la costante presenza ed i controlli della Polizia Municipale, in quanto numerosi cittadini prima dell'entrata in vigore dei divieti, effettuavano approvvigionamenti nei supermercati dei comuni vicini e che oggi invece effettuano gli acquisti di prodotti alimentari per lo più presso la Coop ed il discount Hurrà;

Rilevato altresì che i titolari di posteggio del mercato settimanale – settore alimentare, sono numericamente contenuti e dislocati in due zone molto distanti tra loro (oltre 800 metri) che consente l'accessibilità necessaria in quanto entrambe le zone sono provviste di ampio parcheggio e che, consentendo lo svolgimento del mercato stesso, limitatamente alla vendita di generi alimentari, potremmo ottenere un minor afflusso anche agli attuali medie strutture di vendita presenti sul territorio di Chianciano e negli esercizi di vicinato attualmente aperti;

Visto che il DPCM 11 marzo 2020 consente la vendita di generi alimentari nei mercati;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 33 del 24.03.2020 mediante la quale è stato autorizzato lo svolgimento del mercato settimanale limitatamente ai generi alimentari, con prescrizioni;

Vista la nota della Prefettura di Siena – Area Gabinetto del Prefetto, Prot. N. 0008573 del 28.03.2020 “Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni in materia di attività commerciali” dove è espressamente precisato che *“nei mercati, sia coperti che all'aperto, può essere svolta unicamente l'attività di generi alimentari e prodotti agricoli”*;

Visto il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 18.06.2013 e s.m.i.;

Visto l'art. 50 del Testo unico degli enti locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;

Visto il parere favore del Comandante Polizia Municipale;

Ritenuto quindi, per i motivi sopra espressi, consentire lo svolgimento del mercato settimanale, limitatamente alla vendita dei soli prodotti alimentari, prodotti per l'agricoltura, fiori e piante, nella zona di via della Pace e di via Abetone – Largo Amiata, spostando quindi eventuali banchi ubicati in zone diverse e collocandoli nelle suddette aree, adottando tutte le precauzioni necessari per evitare contatto tra le persone e mantenendo la distanza di un metro anche dalla esposizione della merce, evitando tassativamente il contatto tra l'acquirente e la merce da acquistare che dovrà essere servita dal titolare di posteggio e consegnata all'acquirente, senza riutilizzo di buste o contenitori provenienti dalle abitazioni;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati :

- Di autorizzare lo svolgimento del mercato settimanale, limitatamente alla vendita dei soli prodotti

alimentari, prodotti per l'agricoltura, fiori e piante, nella zona di via della Pace e di via Abetone – Largo Amiata, già dalla data del 08 aprile 2020 e fino a diversa determinazione;

- Di disporre i seguenti accorgimenti che dovranno necessariamente essere attuati:
 - E' esclusa la procedura dell'assegnazione provvisoria, consentendo quindi la partecipazione ai soli titolari di posteggio, attività che produrrebbe inutili contatti e spostamenti di persone;
 - Le persone dovranno stare ad una distanza minima, tra di loro, di almeno un metro, rispettando anche tutte le disposizioni contenute nella legislazione di urgenza emanata a livello nazionale e regionale;
 - Di mantenere la distanza di un metro anche tra le persone e l'esposizione della merce posta in vendita;
 - Di effettuare la vendita direttamente dal titolare di posteggio o suo dipendente, escludendo la possibilità di prelievo della merce da parte della clientela;
 - Divieto di utilizzare imballaggi o buste di qualsiasi tipo provenienti dalle abitazioni private o comunque già usate;

La Polizia Municipale e le forze di Polizia sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa per conoscenza:

- Alla Prefettura di Siena;
- Alla Polizia Municipale del Comune di Chianciano Terme;
- Alla Stazione Carabinieri di Chianciano Terme;
- Al Commissariato P.S. di Chiusi-Chianciano Terme;

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale

Contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso alla Prefettura di Siena – Ufficio Territoriale del Governo, entro 30 giorni dalla pubblicazione, alla quale il presente atto viene trasmesso per quanto di competenza.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Andrea Marchetti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD).
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005